



## **Comune di Mozzanica**

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI DA PARTE DI ENTI NON COMMERCIALI**

Approvato con delibera C.C. n. 46 del 22.12.2016

## **INDICE**

**Art. 1** Oggetto e finalità del Regolamento

**Art. 2** Definizione

**Art. 3** Soggetti

**Art. 4** Merci oggetto di cessione

**Art. 5** Individuazione delle aree

**Art. 6** Domanda per lo svolgimento dell'attività su suolo pubblico

**Art. 7** Caratteristiche delle postazioni su area pubblica

**Art. 8** Occasionalità delle attività

**Art. 9** Esclusioni

## **ART. 1**

### **Oggetto e finalità del Regolamento**

Il presente piano ha per oggetto la disciplina della gestione delle attività occasionali di cessione a fini solidaristici esercitate su suolo pubblico e su suolo privato aperto al pubblico. Il presente piano viene adottato in attuazione dell'articolo 29 bis comma 2) della L.R. 6/2010 nonché della deliberazione della Giunta Regionale n. X / 5061 del 18/04/2016: "Linee guida regionali per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici". E' fatta salva la disciplina statale e regionale vigente in materia.

## **ART. 2**

### **Definizione**

Si considerano "*cessioni ai fini solidaristici*" le attività in cui enti non commerciali, direttamente, tramite proprio personale o soggetti volontari, offrono al pubblico indifferenziato merci di cui all'articolo 4 in cambio di una offerta libera, anche predeterminata nell'importo minimo, destinando i proventi, al netto delle eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca. Ai sensi di legge, tali attività non sono considerate commerciali e di conseguenza i relativi introiti non sono soggetti alle disposizioni del TUIR e non sono soggetti all'IVA né a qualsiasi altro tributo ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del d.lgs. 460/97.

Ai sensi del medesimo articolo il Comune non può chiedere alcun tributo agli enti non commerciali. Le attività di cui sopra, non essendo classificate come "attività commerciali", non sono soggette a SCIA ex articolo 19 della legge 241/90.

## **ART. 3**

### **Soggetti**

Le cessioni a fini solidaristici di cui all'art. 2 possono essere svolte esclusivamente da enti non commerciali regolarmente costituiti, almeno con scrittura privata registrata, da un lasso di tempo sufficiente a valutarne finalità ed attività. L'oggetto sociale e le caratteristiche di ente non commerciale devono risultare dallo statuto e/o dall'atto costitutivo.

## **ART. 4**

### **Merci oggetto di cessione**

1) Le cessioni a fini solidaristici di cui all'art. 2 possono riguardare:

- prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione, con l'esclusione dei superalcolici;
- prodotti non alimentari di qualunque tipo con l'esclusione di armi, medicinali, tabacchi e generi da fumo, nonché di articoli comunque pericolosi, ovvero di prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione.

2) La cessione, sia degli alimentari che dei non alimentari, deve avvenire a corpo e non a misura e i beni devono essere di modico valore.

## **ART. 5**

### **Individuazione delle aree**

Tenuto conto della densità delle attività commerciali e della intensità dei flussi di pubblico, al fine di evitare sia l'eccessiva concentrazione delle attività promozionali in vicinanza dei negozi, sia il confinamento delle attività di cessione in aree eccessivamente marginali e con l'obiettivo di massimizzare il risultato dell'attività di raccolta fondi minimizzando la sottrazione di risorse alle attività commerciali, nell'ambito del presente Piano comunale delle cessioni a fini solidaristici vengono individuate le seguenti aree pubbliche da destinarsi all'esercizio delle attività di che trattasi:

1. P.zza A. Locatelli
2. Via Umberto I

Viene altresì stabilita la distanza minima di metri 20 (venti) rispetto ad esercizi commerciali in sede fissa, mercati o singoli posteggi su area pubblica che trattino gli stessi prodotti oggetto della cessione a fini solidaristici.

## **ART. 6**

### **Domanda per lo svolgimento dell'attività su suolo pubblico**

1) Gli enti che intendono svolgere le attività di cui all'articolo 2, devono indicare al Comune di Mozzanica dove reperire la propria documentazione, anche attraverso l'indicazione di siti o archivi accessibili digitalmente; tale documentazione deve necessariamente comprendere:

- a) una copia del proprio atto costitutivo e/o statuto da cui si possono desumere le caratteristiche di cui all'art. 3 del presente piano;
- b) una dichiarazione da cui risultino le generalità del legale rappresentante o del responsabile di zona, con la copia di un documento dello stesso in corso di validità.

In ottemperanza al presente comma, per quanto riguarda le specifiche di cui alla lettera a), gli enti non commerciali iscritti in elenchi, anagrafi, registri pubblici possono assolvere al suddetto obbligo comunicando al Comune di Mozzanica quale sia l'amministrazione pubblica che detiene la documentazione attestante atti, fatti, qualità e stati soggettivi dell'ente stesso ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della l. 241/90.

2) La documentazione di cui al comma 1 deve essere sempre tempestivamente aggiornata a cura dell'ente richiedente.

3) In caso di svolgimento dell'attività su suolo pubblico o su suolo privato in disponibilità pubblica, l'ente presenta al comune, almeno 30 giorni prima dell'iniziativa, una domanda di concessione del suolo pubblico, corredata dei seguenti elementi:

- generalità del soggetto responsabile dello svolgimento dell'attività;
- indicazione della precisa localizzazione territoriale dell'attività, che dovrà svolgersi osservando la distanza minima rispetto ad esercizi commerciali in sede fissa, mercati o singoli posteggi su area pubblica che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessione a fini solidaristici, determinata dal presente Piano comunale;
- dimensione e tipologia dello spazio occupato (banchetto, gazebo, veicolo, ecc.);
- data, orario e finalità dell'iniziativa;

- tipo di merce offerta in cessione;
- dichiarazione dell'ente che attesti che i beni oggetto della cessione siano provenienti da una effettiva e regolare filiera produttiva;
- dichiarazione dell'ente che attesti che l'iniziativa sia destinata esclusivamente alla raccolta fondi per fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca.

4) In caso di pluralità di iniziative svolte presso lo stesso comune, è possibile presentare un'unica richiesta, corredata da un calendario delle iniziative medesime di durata massima annuale.

Il comune determina, nel Piano comunale delle cessioni a fini solidaristici di cui all'articolo 29 bis, comma 2 della l.r. 6/2010, il numero massimo annuale di iniziative sul suo territorio. Qualora le domande presentate eccedano il limite di cui al precedente periodo, le postazioni e/o le date disponibili sono suddivise equamente tra i soggetti richiedenti, ma sono in ogni caso preferite le domande proposte nell'ambito e sulle stesse aree di eventi aggregativi e culturali rispetto a quelle organizzate al di fuori di tali contesti.

5) Il Comune verifica che il richiedente abbia le caratteristiche di cui all'art. 3 e che le postazioni in cui si svolge l'attività rispettino i requisiti di cui all'articolo 7 del presente piano, nonché la distanza minima dagli esercizi commerciali in sede fissa, mercati o singoli posteggi su area pubblica che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessione a fini solidaristici, e provvede ad emettere il provvedimento di concessione o di diniego della stessa.

In caso di diniego i motivi ostativi dovranno essere comunicati almeno cinque giorni prima della data di inizio dell'attività.

6) In caso di svolgimento dell'attività su aree private aperte al pubblico, l'ente presenta al comune una comunicazione in carta libera con cui dichiara i medesimi elementi di cui al comma 3. Qualora l'ente promotore non sia possessore/proprietario dell'area, dovrà essere trasmesso al Comune anche il consenso scritto del proprietario. La comunicazione deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'evento o del primo evento in calendario. L'attività potrà essere svolta se il comune non avrà comunicato motivi ostativi entro 5 giorni dall'inizio dell'iniziativa.

7) Possono sempre essere esercitate, anche in deroga a quanto previsto nel presente articolo, le iniziative promosse in collaborazione con i commercianti in sede fissa o gli ambulanti con posteggio mercatale. Deve in ogni caso essere garantita la corretta informazione sull'attività di cessione a fini solidaristici e sui beni che ne sono oggetto, distintamente dall'attività commerciale svolta dagli operatori commerciali al dettaglio in sede fissa o su posteggio.

## **ART. 7**

### **Caratteristiche delle postazioni su area pubblica.**

1) Le postazioni su area pubblica devono essere posizionate in modo da:

- non costituire intralcio al traffico, sia motoristico che ciclabile e pedonale;
- non danneggiare la sede stradale;
- non nascondere alla vista la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale;
- non nascondere alla vista installazioni pubblicitarie e insegne per le quali il comune percepisce introiti tributari;
- non nascondere la vista delle vetrine degli esercizi commerciali, artigiani e di servizi.

2) L'attività di cessione a fini solidaristici deve essere svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, insegne luminose, locali o strutture attrezzate secondo gli usi delle imprese commerciali e in conformità con

le finalità di raccolta fondi per fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca. Sono ammesse insegne e strutture riportanti i simboli identificativi dell'ente non commerciale e dell'iniziativa di raccolta fondi.

3) Le postazioni e i relativi collegamenti elettrici o idraulici dovranno essere realizzati in modo da garantire la sicurezza degli operatori e del pubblico. E' vietato utilizzare generatori che producano scarichi inquinanti in atmosfera e rumori molesti. E' vietato far uso di amplificatori o richiami sonori.

4) Per tutta la durata dell'iniziativa deve essere esposta al pubblico apposita segnaletica contenente le seguenti informazioni:

- indicazione dell'ente promotore;
- scopo perseguito con la raccolta fondi;
- la dizione "offerta libera", eventualmente predeterminata nell'importo minimo.

5) E' vietato lo svolgimento dell'attività in forma itinerante.

## **ART. 8**

### **Occasionalità delle attività**

1) Le postazioni per lo svolgimento delle attività non possono essere posizionate permanentemente sulle aree individuate per tali attività.

2) Il numero massimo di attività occasionali di cessione a fini solidaristici che possono essere svolte in contemporanea su tutto il territorio comunale è stabilito 2 (due), corrispondente alle due aree individuate;

3) Il numero massimo di iniziative annuale complessive, al fine di evitare che l'avvicinarsi di soggetti diversi comporti una presenza costante nello stesso luogo, è stabilito in 30 (trenta).

4) Ai fini della promozione dell'avvicendamento nelle aree di diverse tipologie di prodotti, dopo due iniziative consecutive di cessione a fini solidaristici dello stesso prodotto nella stessa area, la successiva iniziativa sarà autorizzata solo qualora le merci oggetto della cessione a fini solidaristici appartengano ad una diversa tipologia di prodotto, ancorché appartenente allo stesso settore merceologico alimentare o non alimentare.

5) In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 3 del d.lgs. 460/1997, la durata massima di ogni singola iniziativa è di 2 giorni. Tale limite può essere derogato solo nel caso di raccolta di fondi per emergenze a fronte di eventi calamitosi straordinari.

## **ART. 9**

### **Esclusioni**

Sono escluse dall'applicazione del presente atto le attività di raccolta fondi nei seguenti casi:

a) qualora esercitate in aree private non aperte al pubblico e destinate esclusivamente ad una cerchia determinata di persone (ad esempio ai soli componenti o soci dell'associazione/ente organizzatrice);

b) qualora esercitate in aree private aperte al pubblico, appartenenti alle confessioni per le quali vige il regime concordatario con lo Stato italiano.